

ODG

N. 813

Richiesta di sospensione del procedimento in esame e ritiro degli schemi di intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" - Collegato alla Proposta di deliberazione n. 176 "Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 26 giugno 2024, n. 86. Approvazione degli schemi di intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica", comprensivi degli allegati recanti l'elenco delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale"

Presentato da:

RAVINALE ALICE (prima firmataria) 22/09/2026, ROSSI DOMENICO 22/09/2026, PENTENERO GIOVANNA 22/09/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 22/09/2026

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 813

Collegato alla Proposta di deliberazione n. 176 "Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 26 giugno 2024, n. 86. Approvazione degli schemi di intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica", comprensivi degli allegati recanti l'elenco delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale"

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 87 del Regolamento interno*

OGGETTO: Richiesta di sospensione del procedimento in esame e ritiro degli schemi di intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" - Collegato alla Proposta di deliberazione n. 176 "Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 26 giugno 2024, n. 86. Approvazione degli schemi di intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica", comprensivi degli allegati recanti l'elenco delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale"

Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 14;

- la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, intervenuta sulla legge n. 86 del 2024, che ha precisato in maniera significativa le condizioni costituzionali per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La stessa, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86.

Premesso che:

- con la sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi presentati da alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- in particolare, la Corte ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, precisando che «l'ineliminabile concorrenza e differenza tra Regioni e territori (...) non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia» (n. 4 del Considerato in diritto);
- in altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata su LEP, perequazione e coesione territoriale; ne discende che oggetto di trasferimento devono essere specifiche funzioni e non intere materie e che, soprattutto, nessun trasferimento di funzioni è ammissibile prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lett. m) della Costituzione; e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le Regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni differenziate determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali, che compromettono l'esercizio di fondamentali diritti;
- la Corte ha sottolineato che siccome l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si configura come «una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione», sulla base di «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico» (n. 4.3 del Considerato in diritto);
- nulla di tutto ciò pare essere avvenuto: gli schemi di intesa preliminare stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto non sono corredati da alcuna istruttoria, da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificerebbero l'attribuzione delle competenze richieste;
- sarebbe stato del resto piuttosto difficile enucleare le specifiche ragioni della attribuzione delle stesse identiche competenze a quattro Regioni profondamente diverse: gli schemi di intesa preliminare sono infatti identici, sia nelle specifiche



richieste, sia negli argomenti a loro sostegno; e già questi primi due clamorosi aspetti – e cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti (apodittici e del tutto inadeguati) – evidenziano la totale violazione dei principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e che la Corte costituzionale ha esplicitato nella citata sentenza n. 192/2024;

- come evidenziato dalla Corte costituzionale e ribadito dai soggetti auditi, la differenziazione dell'autonomia non è un modo per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche della Regione, ma uno strumento per rendere complessivamente più efficiente e vicina ai cittadini l'azione amministrativa; pertanto, il trasferimento di singole funzioni non discende dalla mera pretesa di esercitarle, bensì da una valutazione complessiva e adeguatamente supportata da dati e ragioni giustificative: occorre insomma dimostrare che la specifica funzione è più adeguatamente esercitata se allocata a livello regionale piuttosto che a livello statale, e questo per ciascuna delle funzioni di cui si richiede il trasferimento;
- notevoli sono le criticità anche per quel che riguarda la giustificazione dei trasferimenti sotto il profilo della sussidiarietà: infatti, la relazione del Ministro, allegata agli schemi di intesa, si limita a riportare le griglie di valutazione sulla sussidiarietà compilate dalle Regioni e peraltro elaborate sulla base di un modello predisposto in sede europea a tutt'altro fine e secondo una metodologia diversa rispetto a quel che avrebbe richiesto la predisposizione di una intesa tra Stato e Regione;
- inoltre, nella maggior parte dei casi, le relazioni si limitano ad affermare apoditticamente che l'esercizio regionale delle funzioni sarebbe più efficace in ragione della maggiore prossimità ai cittadini, della migliore conoscenza dei bisogni locali, della possibilità di adattare più rapidamente le decisioni alle specificità territoriali o della maggiore flessibilità amministrativa, senza alcuna indicazione di carattere comparativo e senza alcuna valutazione di carattere quantitativo; diffuso, inoltre, il ricorso a mere clausole di stile, come tali apodittiche e insufficienti a fornire idonei elementi di giustificazione, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale;
- manca del tutto anche una rigorosa istruttoria economico-finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica; al contrario, le intese fanno diffuso ricorso a clausole di invarianza; tuttavia, nella maggior parte dei casi gli schemi di intesa attribuiscono alle Regioni interessate ulteriori margini di autonomia normativa, regolatoria o amministrativa rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento vigente, configurando quindi nella sostanza funzioni regionali aggiuntive e non sostitutive; ciò è particolarmente evidente per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, che richiederanno alle Regioni interessate di rafforzare le politiche di reclutamento e incentivazione del personale sanitario, senza tuttavia poter sostenere maggiori costi;
- sempre con riferimento ai profili finanziari – per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità ma anche nelle altre materie interessate – è del tutto carente qualunque valutazione sull'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre Regioni: si rischia, così, di approfondire le disuguaglianze tra cittadini residenti in diverse Regioni e, paradigmaticamente, in relazione alla sanità, di accentuare i divari tra sistemi sanitari regionali;
- l'elaborazione delle intese non può limitarsi soltanto alla valutazione dei benefici attesi per le Regioni richiedenti, ma deve considerare anche gli effetti che tali intese possono produrre sulle altre Regioni e, quindi, sul sistema Paese nel suo complesso; per questo, l'ampliamento degli spazi di autonomia deve essere preceduto e costantemente accompagnato da un intervento dello Stato volto a ridurre le disuguaglianze e a garantire l'effettività dei diritti innanzitutto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione di un sistema di perequazione in grado di compensare le differenze di capacità fiscale e di fabbisogno, anche attraverso politiche di sviluppo e investimenti aggiuntivi rivolti ai territori caratterizzati da maggiori ritardi economici e infrastrutturali;

- riguardo allo schema di intesa relativo alla «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», i quattro schemi di intesa risultano identici, nonostante tale uniformità appaia – secondo quanto riportato in sede di audizioni – «difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze epidemiologiche, demografiche, organizzative, finanziarie e assistenziali che caratterizzano le quattro Regioni»; ciò «solleva dubbi sulla capacità delle istruttorie di cogliere e valorizzare le specificità regionali, producendo valutazioni effettivamente differenziate»;
- inoltre, gli schemi di intesa assumono che, nella materia «tutela della salute», non sia necessaria la determinazione dei LEP, ritenendo che la Corte costituzionale abbia già individuato nei LEA il parametro di riferimento. In realtà, come ampiamente documentato dalla Fondazione GIMBE, i LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale;
- numerose Regioni non sono ancora in condizione di garantire neanche i LEA, prima di consentire qualsiasi ulteriore differenziazione che porterebbe ad ampliare i divari territoriali e le disuguaglianze tra i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, occorrerebbero interventi volti ad assicurare la loro piena attuazione; occorrerebbero ad esempio strumenti idonei a sostenere le Regioni che incontrano maggiori difficoltà nell'assicurare gli stessi e nel reperire le professionalità necessarie, senza trascurare la circostanza che, come affermato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, con l'esclusione del Veneto, le restanti tre Regioni oggetto delle Intese, come emerge dai monitoraggi presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando altresì ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti i LEA;
- interventi autonomi, con riguardo a profili quali la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, da parte delle singole Regioni potrebbero innescare dinamiche concorrenziali tra i diversi sistemi sanitari regionali, generando una spinta al rialzo dei prezzi dei servizi e una competizione interregionale basata non sull'efficienza, ma sulla capacità di attrarre risorse pubbliche tramite la mobilità sanitaria, che potrebbero accentuare i vantaggi delle Regioni già più attrattive e con saldi positivi, alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria, determinare un rischio di cattura da parte del soggetto regolamentato;
- non si affronta, infine, l'importante problema della mobilità sanitaria: è infatti difficile pensare che la Regione che aumenta le tariffe si faccia carico di questo maggiore costo anche nei confronti dei non residenti, né si può pensare che l'onere sia scaricato sulle Regioni di provenienza: non è quindi chiaro quali siano le sedi e i processi di compensazione finanziaria, né appare convincente la soluzione prospettata, ma non prevista dalle intese, dalla Ragioneria Generale dello Stato nel corso dell'audizione, secondo cui vi sarebbe la possibilità per la Regione che applica tariffe più alte di ottenerne il rimborso dalla Regione di provenienza, rinunciando al tempo stesso ad altri fondi nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Ssn.

Considerato che:

- la gestione autonoma della spesa per investimenti dovrebbe essere subordinata a una verifica approfondita della capacità amministrativa delle Regioni richiedenti, con riguardo alla progettazione, alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti, in mancanza della quale la differenziazione rischierebbe di tradursi in un allentamento dei controlli senza un corrispondente aumento dell'efficienza;
- con riguardo allo schema di intesa avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e



«previdenza complementare e integrativa», si segnalano forti criticità in relazione alla tenuta complessiva del riparto di competenze legislative disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione, specie in relazione all'uniforme protezione di diritti fondamentali e all'effettività del principio di eguaglianza; inoltre, le intese configurano sul punto un vero e proprio trasferimento di materia, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale riguardo la necessità che il trasferimento riguardi non le materie, ma le singole funzioni concernenti le materie;

- con riferimento al trasferimento di funzioni nella materia «protezione civile», deve essere sottolineata l'assenza di qualsiasi puntuale giustificazione e di qualsiasi puntuale valutazione in ordine agli effetti, dell'attribuzione al Presidente della Regione di un significativo potere derogatorio della normativa statale, prevista dall'articolo 2;
- appare difficile riscontrare, nel caso di specie, il «trasferimento» alla Regione di funzioni già esercitate dallo Stato; piuttosto vengono attribuiti ex novo poteri derogatori innominati quanto all'estensione della deroga con la conseguenza che il Presidente della Regione può determinare la produzione di effetti permanenti nell'ordinamento giuridico, anche in modo, di fatto, arbitrario;
- l'esercizio dei poteri attribuiti alle Regioni implica inoltre l'impegno di risorse statali, come emerge dal comma 5 dell'articolo 2, che prevede che le predette ordinanze possano addirittura autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, con ciò contraddicendo la legge di contabilità nazionale del 2009, che vieta la gestione di fondi fuori dal bilancio e configurando – peraltro – il rischio di attribuire ai Presidenti di Regione poteri di spesa privi di corrispondenti responsabilità;
- molti e significativi sono inoltre i profili di interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con specifico riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla contrattazione collettiva: infatti, gli schemi di intesa consentono alle Regioni di reclutare personale in deroga alle disposizioni vigenti e di istituire apposite sezioni contrattuali volte a valorizzare le specificità del personale assegnato alle relative strutture; evidente l'impatto sulla tenuta dell'uniformità delle condizioni giuridiche del personale amministrativo su tutto il territorio nazionale e, quindi, sul rispetto del principio di eguaglianza;
- il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile incide inoltre in ambiti nei quali è necessaria la predeterminazione dei LEP: tali LEP non sono tuttavia predeterminati, con palese aggiramento delle condizioni poste dalla più volte richiamata sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che impone che il LEP, qualora interessato dal trasferimento (anche di materia «non-LEP»), va determinato prima – e non dopo – la formalizzazione dell'intesa;
- con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «professioni», si segnala – preliminarmente – che gli articoli 7 e 8 dello schema di intesa attribuiscono di fatto alla Regione l'intera materia, in aperta violazione della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale;
- vi sono inoltre specifici profili di criticità, derivanti dall'interferenza con diritti fondamentali rilevanti in materia di lavoro e con la normativa europea sulla libertà di circolazione e soggiorno, sulla tutela della concorrenza e sulla protezione dei consumatori; peraltro, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192/2024, aveva nettamente affermato che, proprio per questi motivi, il trasferimento di funzioni nella materia delle professioni presenta «consistenti ostacoli» (n. 4.4 del Considerato in diritto);
- addirittura, l'articolo 8, comma 2, dello schema di intesa individua nella Regione la autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in Paesi terzi, con riferimento alle professioni di rilievo regionale; si tratta, con ogni evidenza, di un profilo di rottura dell'unità giuridica della Repubblica in un ambito nel quale lo Stato ha precise responsabilità verso gli altri Stati membri e, soprattutto verso l'Unione europea in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione stessa;

- inoltre, la nozione di professione «di rilievo regionale» appare di difficile configurabilità, atteso il carattere tautologico e indeterminato dei criteri recati dall'articolo 7 per l'individuazione delle stesse;
- con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «previdenza complementare e integrativa», è particolarmente evidente l'impatto negativo di tale trasferimento sulla tenuta del principio costituzionale di eguaglianza;
- infatti, la previdenza complementare e integrativa rappresenta – tanto più in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e di sempre più marcata precarizzazione del lavoro – un importante dispositivo di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori, il quale si intreccia alla loro capacità o propensione al risparmio e dunque, in definitiva, è più o meno accessibile a seconda delle condizioni socio-economiche del contesto di riferimento; nel caso italiano, le percentuali di accesso a forme di previdenza complementare e integrativa variano in modo notevole – già oggi, in assenza di differenziazione – tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali; in questo quadro, differenziare le funzioni regionali in questa materia, consentendo a Regioni che già si trovano in condizioni favorevoli di svolgere ulteriori compiti promozionali, rischia di approfondire ed aggravare le disuguaglianze già esistenti;
- gli schemi di intesa violano in maniera evidente i principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. e, in particolare che:
 - a) sono privi di qualsiasi dato puntuale «di carattere economico, amministrativo, geografico, sociale...» che giustifichi le richieste delle Regioni interessate di ottenere le (peraltro identiche) ulteriori competenze;
 - b) fanno ricorso a clausole di invarianza senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite, in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile, dal momento che le competenze oggetto delle richieste regionali non consistono nel trasferimento di funzioni oggi esercitate dallo Stato, bensì nell'attribuzione di ulteriori spazi di autonomia normativa o amministrativa rispetto all'assetto vigente, con evidenti conseguenze in ordine alle modalità di finanziamento, in assenza di un corrispondente trasferimento di risorse finanziarie;
 - c) dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lettera m), della Costituzione e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque «improcrastinabile».

Rilevato che:

- l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve essere interpretato nel quadro complessivo dei principi costituzionali e, in particolare, alla luce del principio di sussidiarietà, che impone di valutare, per ciascuna specifica funzione, il livello territoriale più adeguato al suo esercizio, nel rispetto dell'unità e indivisibilità della Repubblica e dell'autonomia regionale;
- l'esercizio della facoltà di differenziazione deve pertanto essere conciliato con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica, eguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, equilibrio della finanza pubblica e garanzia uniforme dei diritti civili e sociali;
- la conclusione del percorso negoziale avviato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e disciplinato dalla legge 26 giugno 2024, n. 86, deve pertanto essere valutata anche in relazione alla concreta definizione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni oggetto di attribuzione e alla sostenibilità finanziaria delle medesime, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

- sotto tale profilo, la documentazione istruttoria predisposta nel corso del procedimento evidenzia, l'assenza di una compiuta quantificazione degli effetti finanziari e delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni medesime;
- nell'esprimersi sull'autorizzazione alla conclusione e alla sottoscrizione delle intese definitive con lo Stato, il Consiglio regionale è pertanto chiamato ad assumere una decisione destinata a incidere sull'assetto delle competenze legislative e amministrative della Regione e sui relativi rapporti finanziari.

Sottolineato che:

- non risulta, con riferimento alle funzioni oggetto della proposta di intesa, un'istruttoria economico-finanziaria complessiva e sufficientemente analitica che consenta di individuare puntualmente le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle singole funzioni e di valutarne gli effetti sulla finanza pubblica, anche in relazione ai criteri di determinazione dei fabbisogni e al superamento di eventuali inefficienze;
- l'elaborazione dell'intesa non rende chiari i benefici per la Regione, e non dirime i possibili effetti che tali intese possono produrre sulle altre Regioni e, quindi, sul sistema Paese nel suo complesso;
- per questo, l'ampliamento degli spazi di autonomia deve essere preceduto e costantemente accompagnato da un intervento dello Stato volto a ridurre le disuguaglianze e a garantire l'effettività dei diritti innanzitutto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione di un sistema di perequazione in grado di compensare le differenze di capacità fiscale e di fabbisogno, anche attraverso politiche di sviluppo e investimenti aggiuntivi rivolti ai territori caratterizzati da maggiori ritardi economici e infrastrutturali;
- la Corte costituzionale ha sottolineato l'improcrastinabile attuazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, rilevando che un ordinamento che intenda attuare il regionalismo differenziato non può lasciare inattuato il modello di federalismo fiscale cooperativo delineato dalla legge n. 42 del 2009 e dai relativi decreti attuativi;
- la medesima Corte ha evidenziato che il sistematico rinvio delle disposizioni relative alla fiscalizzazione dei trasferimenti statali e all'istituzione del fondo perequativo ha impedito il completamento del modello di federalismo fiscale, lasciando la finanza regionale in buona parte a carattere derivato e priva di adeguati meccanismi perequativi. Tale condizione deve essere pertanto considerata nella valutazione dell'attuale percorso di differenziazione, anche in relazione agli effetti che l'attribuzione di ulteriori funzioni e delle relative risorse può produrre sull'equilibrio complessivo della finanza regionale e sulla capacità degli altri territori di esercitare le funzioni loro attribuite.

Ritenuto che:

- la documentazione attualmente disponibile non consenta di ritenere sufficientemente verificati, per tutte le funzioni oggetto dell'intesa, i presupposti di ragionevolezza, adeguatezza e sussidiarietà richiesti dalla Costituzione e dalla sentenza n. 192 del 2024;
- sia necessario, prima dell'assunzione di impegni destinati a produrre effetti di lungo periodo, procedere a un riesame complessivo dell'attuale proposta di intesa, con particolare riferimento alle funzioni suscettibili di incidere sulla garanzia uniforme dei diritti civili e sociali, sugli equilibri finanziari e sugli effetti interterritoriali.

valutato imprescindibile per ogni prosecuzione

- la predisposizione di una puntuale valutazione degli effetti economico-finanziari delle singole attribuzioni, comprendendo gli effetti diretti e indiretti sulla finanza regionale, sui bilanci degli enti territoriali e sulle eventuali economie o diseconomie di scala;
- un effettivo coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, assicurando che tale confronto sia riferito alle specifiche funzioni oggetto di trasferimento e non si esaurisca nella consultazione formale prevista dal procedimento;
- la trasmissione al Consiglio regionale, prima di ogni ulteriore decisione sulla conclusione dell'intesa, la nuova istruttoria completa e aggiornata, corredata dalle relative valutazioni finanziarie e dagli esiti del confronto con gli enti locali e gli stakeholder.

impegna il Presidente della Giunta regionale

- alla non sottoscrizione delle intese definitive tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte andando ad interrompere il percorso avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rispettivamente nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" e nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica".

Torino, 22 settembre 2026